

**IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.**



**Il Giudice** dott. Giuseppina Guttadauro, assegnatario del procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **11307/2020**  
promosso da:

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. ALFANO EUGENIO.  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il

**RICORRENTE**

contro

**QUESTURA DI FIRENZE** (C.F. 80027150483) **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589) con il  
patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DEGLI  
ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE

**RESISTENTE**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2020,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**letti** gli atti ,

**rilevato** che **[REDACTED]**, transessuale MtF (Male to Female) di cittadinanza peruviana ha  
esposto :

di essere giunta in Italia nel 2017 vittima di tratta di esseri umani e costretta a prostituirsi per ripagare il  
debito contratto per il viaggio sino al giugno 2020 , quanto, dopo essere venuta in contatto con l'Unità di  
Strada della Cooperativa sociale CAT che opera all'interno del Progetto SATIS ( Sistema Antitratta Toscana  
Interventi Sociali), ha deciso di richiedere la protezione internazionale ;

di avere chiesto mediante il difensore il 9.9.2020, appuntamento per formalizzare la domanda in Questura a  
Firenze e, quindi, in mancanza di riscontro, di essersi recata in Questura, stavolta accompagnata da  
operatrice della CAT, ricevendo il rifiuto degli operatori dell'Ufficio Immigrazione di verbalizzare la sua  
richiesta se non avesse presentato documentazione inerente il proprio domicilio\abitazione quali  
'dichiarazione di ospitalità' o 'cessione di fabbricato' pretesa come necessaria alla presentazione della  
domanda e avviamento della procedura amministrativa,

chiede al Tribunale un provvedimento d'urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e  
ss. c.p.c., perché sia ordinato alla Questura di Firenze :

- 1) l'accertamento del suo diritto a presentare la domanda di protezione internazionale in Questura senza  
documentazione pretesa da tale Ufficio,
- 2) l'accertamento del carattere illegittimo della suddetta pretesa,
- 3) l'ordine alla Questura di Firenze di formalizzare e verbalizzare la domanda di protezione entro 3, o al  
massimo 16 giorni lavorativi ex art 26, comma 2 bis D.L.gs. 25\2008 , nonché ogni atto conseguenziale, vinte  
le spese .

## IL TRIBUNALE DI FIRENZE

### Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

A fondamento della domanda allega che il trattamento riservato alla parte ricorrente è prassi consolidata della Questura di Firenze che nega il diritto di presentare la domanda di asilo pretendendo documentazione non necessaria in aperto contrasto con :

l'art. 6 della direttiva 2013/32/UE sulle modalità di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale e tempi massimi di registrazione del verbale di presentazione della domanda di protezione internazionale, ( 3 max 10 giorni ) norma recepita dall'art 26 comma 2 bis D.L.gs. 25\2008,

l'art. 6 della Direttiva 2013/33/UE inerente la documentazione che può essere richiesta al richiedente asilo (che esclude richieste di documenti inutili e sproporzionati e impone di consegnare al richiedente un documento che ne legittimi il soggiorno sul T.N. come richiedente asilo ),

l'art. 3 D.L.gs. 25\2008 sulle competenze della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale e della Questura \Polizia di frontiera , quest'ultima competente solo a ricever la domanda e non all'esame della stessa,

l'art. 5 comma1 D.L.gs. 142\2015 sull'assoluzione da parte del richiedente asilo che non risiede in struttura di accoglienza dell'obbligo di comunicare alla P.A. il proprio domicilio\residenza ,

l'art. 4 D.L.gs. 125\2015 sui requisiti e documentazione minima necessari e sufficienti all'accesso alle misure di accoglienza, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e quindi alla presentazione della domanda di protezione internazionale ,

**rilevato** che il giudice ha ritenuto opportuno integrare il contraddittorio con la P.A. fissando udienza di discussione del ricorso,

**rilevato** che la Questura di Firenze ha depositato, munita di delega dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, memoria di resistenza con cui chiede il rigetto del ricorso e rileva :

sul *fumus*, che non vi è traccia della presentazione in Questura della [REDACTED] per formalizzare la domanda *de qua* e che, in ogni caso, non vi può essere stato un rifiuto di formalizzare tale domanda ma, al massimo, l'invito a presentare la documentazione 'propedeutica' al perfezionamento dell'istanza tra cui la documentazione inerente il domicilio abituale da certificare tramite cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità e che tale documentazione è rilevante per il criterio di ripartizione delle istanze fra le Questure, l'individuazione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente ex art 4 comma 5 D.L.gs. 25\2008,e, infine, il Tribunale competente all'impugnativa della decisione della Commissione Territoriale ;

sul *periculum* , che l'urgenza è esclusa dal fatto che la ricorrente ha manifestato l'intenzione di chiedere la protezione internazionale solo dopo tre anni dal suo ingresso sul T.N. ;

**considerato** ammissibile nel caso di specie lo strumento del procedimento di urgenza ex art 700 c.p.c. sotto il profilo della residualità dello strumento cautelare in quanto solo attraverso la rimozione degli ostacoli alla presentazione della domanda in via amministrativa mediante ordine del giudice lo straniero potrebbe attuare, anche nella successiva eventuale sede giudiziaria, il diritto a presentare domanda di accertamento dei requisiti per ottenere la protezione internazionale ;

**considerato**, quanto al *fumus*:

che, a prescindere dalla prova che la parte ricorrente sia o meno presentata, da sola in compagnia in Questura , tale Ufficio ha confermato la prassi di registrare le domande di protezione internazionale solo alla

## IL TRIBUNALE DI FIRENZE

### Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

presentazione della documentazione inerente il domicilio abituale da certificare tramite cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità giustificando tale richiesta non tanto sulla normativa europea e/o interna dettata in merito alla modalità di formalizzazione di tale domanda ma sulla necessità di individuare l'Ufficio competente a ricevere la domanda e la Commissione competente a valutarla ;

che in realtà tale pretesa comporta -per lo straniero che intende richiedere la protezione internazionale e non possiede magari tali documento per esempio perché senza fissa dimora o senza avere alcuno che intenda rilasciare la dichiarazione di ospitalità- una dilazione dei tempi per ottenere un titolo che regolarizzi il suo soggiorno del T.N. come richiedente asilo che è oggettivamente 'ingiustificata' dal momento che l'individuazione dell'Ufficio Competente a ricevere la domanda e di quello competente a valutarla non è presupposto preteso per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, né dalla normativa europea né dalla legge nazionale;

che se è ben vero che l'art. 6 comma 1 del D.l.vo 25\2008 statuisce che la *"domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora"* tuttavia la norma non definisce la tipologia di dimora la quale potrebbe essere anche non stabile e transeunte (si pensi a chi viene ospitato presso strutture caritatevoli o a chi, privo di fissa dimora, può fornire al massimo un recapito per le comunicazioni) mentre deve ritenersi che si debba fare riferimento alla situazione di fatto in da chi si trova già sul T.N. in una situazione di irregolarità (che intende, appunto, trasformare in regolare) disponga di dichiarazioni di ospitalità o di cessioni di fabbricati;

che, comunque, anche laddove la dimora meramente dichiarata non corrispondesse a quella ritenuta in ultimo corretta per radicare la competenza della Commissione competente a conoscere la domanda nella fase amministrativa, la Questura non potrebbe rifiutarsi di riceverla nei tempi stabiliti dalla normativa eurounitaria e da quella interna ;

che infatti l'art. 6, § 3, della direttiva 2013/32/UE, nell'abrogare la precedente direttiva 2005/85/CE, pur confermando l'impianto secondo il quale *"...gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato"*, ha tuttavia previsto all'art. 6, § 1 *"Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata (comunque) entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda"*,

che l'art 26 comma 2 bis D.L.gs. 25\2008 ha recepito la direttiva disponendo che *il 'verbale ... è redatto entro 3 giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro 6 giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'ufficio di frontiera. I termini sono prorogati di Questore 10 giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande .....*"

che dal complessivo quadro normativo, compreso quello richiamato nel ricorso, discende quindi che, quand'anche la Questura a cui il richiedente asilo si rivolge ritenga di non avere gli elementi sufficienti per verificare la sua competenza a ricevere l'istanza di registrazione, non di meno la stessa Questura non è legittimata ad opporre un rifiuto protratto a ricevere tale domanda ma deve dare comunque rispettare la norma europea e la norma interna laddove prevede che *"la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda"* salvo la massima dilazione di altri 10 giorni, senza spazi di dilazione ulteriori.;

## IL TRIBUNALE DI FIRENZE

### Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

**-ritenuto** quanto al *periculum*, che l'urgenza dell'emissione del provvedimento richiesto derivi proprio dalla procrastinata situazione di irregolarità della persona straniera sul T.N alla quale viene impedita tale presentazione della domanda e, di fatto, l'impedimento alla fruizione dei servizi essenziali che a tale regolarizzazione consegue: si pensi soltanto ai servizi connessi all'attuale emergenza sanitaria Covid-19 per le quali a chi permane in una situazione di irregolarità sul Territorio Nazionale, non è consentita l'iscrizione al SSN<sup>1</sup> e che già da adesso potrebbe subire una forte limitazione di tutela, al di fuori del circuito ospedaliero, della propria salute individuale;

**ritenuto** che sulla valutazione di urgenza non è pertinente il fatto che la parte ricorrente si trovi già da tre anni sul T.N. avendo questa acquisito solo recentemente la consapevolezza della possibilità di ricorrere alla tutela della protezione internazionale quale vittima di tratta;

**ritenuto** di ravvisare giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio per la novità della questione, riservato di liquidare con separato decreto la liquidazione dei compensi al difensore della parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

**per questi motivi**

#### **in accoglimento del ricorso**

**accertato** il diritto di presentare la domanda di protezione internazionale senza allegare dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato,

**dispone** che la Questura di Firenze consenta a [REDACTED] di formalizzare tale presentazione sulla base della mera dichiarazione di dimora

**nulla** sulle spese.

#### **SI COMUNICHI**

Firenze, 21 dicembre 2020

Il Giudice  
dott.ssa Giuseppina Guttadauro

---

<sup>1</sup> Vedi Art 34 D.L.vo 286\1998 : " 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.....".